



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

ORDINANZA DEL SINDACO n° 4/2025

Oggetto: disposizioni in materia di prevenzione delle allergopatie di “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA” all’interno del territorio comunale

IL SINDACO

Premesso che la pianta “Ambrosia” si è notevolmente diffusa e che la dispersione del suo polline causa allergie stagionali che si manifestano con sintomatologie respiratorie nelle sue varie forme cliniche.

Considerato che:

- l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e ottobre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali girasole e soia.

Rilevato che

- l’abbandono delle aree succitate risulta essere uno dei fattori principali che contribuisce alla diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la produzione di polline della pianta.

Dato atto che l’Amministrazione comunale dispone l’esecuzione di interventi di pulizia e taglio per le aree pubbliche.

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l’ulteriore diffusione di Ambrosia per prevenire l’insorgenza di sintomatologie allergiche in soggetti non ancora sensibilizzati.

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento con efficacia limitata nel tempo, ovvero fino al termine del periodo di fioritura coincidente con i mesi di settembre-ottobre.

Ravvisata la necessità di provvedere, alla salvaguardia della salute pubblica, stante l’approssimarsi della stagione estiva, periodo in cui possono verificarsi più diffusamente le condizioni che possono determinare gli inconvenienti igienico-sanitari sopra indicati

Vista la Circolare della Regione Piemonte Prot. n. 9068/a1401A del 16.04.2018 avente per oggetto “Prevenzione delle allergopatie da *Ambrosia artemisiifolia* L. in Piemonte”

Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267/00 che consente al Sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla urgente necessità volta a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell’ambiente

Ritenuto indispensabile adottare quindi gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali inconvenienti e pregiudizio della salute pubblica, sensibilizzando a tale fine i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di terreni, giardini, verde privato che risultino in stato di abbandono, e di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree, compresa l'eventuale presenza di Ambrosia

ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane verdi incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, ai proprietari di aree in genere non edificate, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire **almeno uno sfalcio entro la terza decade del mese di Giugno e Luglio, seconda quindicina mese di Agosto.**
- 2) Ai proprietari di aree con eventuale presenza di Ambrosia e di difficile accesso per il taglio, di trattare dette aree con idoneo diserbante.

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni) di propria competenza e/o di proprietà, a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese o trifoglio, che agendo come piante antagoniste impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia L.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento

- Comando di Polizia Locale di Nibbiola
- Ufficio Tecnico Comunale

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che l'inosservanza alle presenti disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; che qualora, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, il soggetto interessato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale

Che venga data diffusione del contenuto della presente ordinanza attraverso affissione della stessa nei luoghi pubblici, negli esercizi commerciali e nei siti adibiti a pubbliche affissioni, nonché sul sito del Comune.

Che venga trasmessa copia a:

A.S.L. Novara
ARPA Novara
Federazione degli agricoltori di Novara
ANAS
Regione Piemonte Direzione Sanità
Provincia di Novara Settore Viabilità
Utg-Prefettura di Novara

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge
07.08.1990, N° 241.

Nibbiola, 28.05.2025


IL SINDACO
Pierfrancesco AGNESINA


